



Comune di Caivano
Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
Ai sensi dell'art. 1 comma 102-110, della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai seguenti tributi:

- ✓ *Imposta Municipale Propria (IMU);*
- ✓ *Tari-Tares;*
- ✓ *Canone Unico Patrimoniale (CUP);*
- ✓ *Canone idrico;*
- ✓ *Rette scolastiche;*
- ✓ *Oneri di urbanizzazione;*
- ✓ *Sanzioni del codice della Strada.*

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi già affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossioni (ADER). Per i carichi ADER i contribuenti devono presentare domanda direttamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;

b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, incluse le sanzioni per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata si applica esclusivamente con il **totale abbattimento (stralcio)** delle somme iscritte a titolo di:

- **a)** interessi, comunque denominati, inclusi quelli di mora;
- **b)** maggiorazioni semestrali del dieci per cento di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Rimane pertanto **integralmente dovuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria originaria (quota capitale)**, unitamente alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese di notificazione degli atti e delle spese per le procedure cautelari o esecutive eventualmente avviate dal Comune o dal soggetto affidatario della riscossione, le quali non sono suscettibili di alcuna riduzione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore - da presentarsi entro **il 30 giugno 2026** a mezzo pec all'indirizzo protocollo.caivano@asmepec.it o a mano all'ufficio protocollo - comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, **a mezzo pec all'indirizzo protocollo.caivano@asmepec.it o a mano all'ufficio protocollo**, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro **il 30 settembre 2026**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro **il 31 ottobre 2026** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro **il 30 novembre 2026** ;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 24 rate mensili per importi fino a € 5.000,00, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al **30 novembre 2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza ultimo giorno del mese a decorrere dal mese successivo alla prima rata;

c) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili per importi superiori a € 5.000,01, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con

scadenza al **30 novembre 2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza ultimo giorno del mese a decorrere dal mese successivo alla prima rata;

d) L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00;

e) Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;

f) E' esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.

1. La presentazione dell'istanza di definizione agevolata entro il termine previsto di cui al comma 1, art. 3 del presente regolamento, sospende le procedure esecutive in corso e impedisce l'emissione di ulteriori misure cautelari (fermo amministrativo e/o iscrizione di ipoteca) e l'adozione di ulteriori azioni esecutive.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella definizione agevolata, in qualunque stato e grado di giudizio essi si trovino, allegando alla richiesta formale atto di rinuncia depositato presso l'organo giurisdizionale competente.
2. Sono in ogni caso esclusi dalla definizione agevolata i carichi per i quali, alla data di presentazione della domanda di adesione, sia già stata depositata sentenza favorevole al Comune di Caivano in secondo grado di giudizio (Appello) o passata in giudicato, non potendosi configurare per tali somme una pendenza suscettibile di transazione.
3. L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere si perfeziona unicamente con il tempestivo e integrale versamento dell'unica rata o di tutte le rate del piano di ammortamento accordato. In caso di decadenza dal beneficio per mancato o tardivo pagamento, il Comune riassumerà il giudizio interrotto per il recupero del credito residuo, oltre a sanzioni e interessi originari.
4. Le spese dei giudizi oggetto di rinuncia e definizione agevolata si intendono integralmente compensate tra le parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.